

R.G. n. 374/2026



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- SEZIONE SEDICESIMA CIVILE -

Giudice dott.ssa Valeria Mazzoletti

Nella causa promossa da

BANCA ALFA S.P.A., con l'avv. Caterina Azzurri

– attrice-ricorrente –

contro

il signor **LUCA BIANCHI** e la signora **MARISA VERDI**, con l'avv. Valentina Fiori

– convenuti-resistenti –

VERBALE DI UDIENZA

Oggi, **28 maggio 2026**, alle ore 9.30, sono comparsi avanti al Giudice, dott.ssa Mazzoletti, l'avv. Caterina Azzurri per l'attrice ricorrente e l'avv. Valentina Fiori per i convenuti.

Il Giudice, constatata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché della costituzione dei convenuti e, dunque, la regolarità del contraddittorio, rileva che non sussistono i presupposti *ex lege* per la conversione del processo nelle forme del rito ordinario.

Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-*sexies*, primo comma, cod. proc. civ., invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni richiamando quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e procedono alla discussione orale.

L'avv. Azzurri rileva, anzitutto, che i convenuti non hanno contestato né l'esistenza del credito di Banca Alfa nei confronti di Luca Bianchi, né l'atto dispositivo posto in essere, né, infine, che all'epoca dell'atto dispositivo Beta stesse affrontando una crisi economico-finanziaria (cfr. doc. 4 ricorrente): circostanze queste rilevanti ai fini della decisione *ex art.* 115 cod. proc. civ.

Il legale della ricorrente evidenzia, inoltre, che l'unica circostanza fattuale nuova *ex adverso* riportata (ossia la pretesa trattativa con Gamma S.p.A.) è del tutto irrilevante ai fini del decidere; contesta, infine, l'avversaria ricostruzione in diritto della fattispecie, in quanto infondata.

Quanto all'eccezione preliminare formulata dai convenuti, l'avv. Azzurri evidenzia che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, poiché l'azione revocatoria ha per oggetto l'obbligazione il cui adempimento si vuole tutelare tramite la dichiarazione di inefficacia, la competenza territoriale va determinata - indipendentemente dalla natura del negozio fraudolento posto in essere dal debitore - secondo i criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 - 20 cod. proc. civ. (Cass. 7377/1993 e Cass. 2307/1988). Nel caso di specie, l'obbligazione di cui si vuole tutelare l'adempimento è quella di pagamento nascente dalla fideiussione prestata da Luca Bianchi in favore di Banca Alfa e, dunque, la ricorrente ha correttamente instaurato il presente giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano, *forum destinatae solutionis* ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ.

Nel merito, l'attrice ricorrente ribadisce la sussistenza nel caso di specie sia dell'elemento oggettivo, sia dell'elemento soggettivo *ex art.* 2901 cod. civ.

Il primo sussiste *in re ipsa*, tenuto conto sia della gratuità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, sia del fatto che in esso è stato conferito l'unico immobile di proprietà del fideiussore, che ha quindi azzerato la propria garanzia patrimoniale.

Quanto al secondo presupposto, l'avv. Azzurri rileva che controparte erra nel ravvisare lo stesso nel *consilium fraudis*, basandosi sull'affermazione che al momento dell'istituzione del fondo patrimoniale non sarebbe ancora sorto il credito della Banca, posto che, al contrario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui il fideiussore acquista la qualità di debitore nei confronti del creditore non già al momento della scadenza dell'obbligazione del debitore principale o del suo inadempimento, come sostengono i convenuti, bensì nel momento stesso in cui è stata prestata la garanzia (Cass. 15773/2014; Cass. 27117/2013; Cass. 3676/2011; Cass. 8680/2009; Cass. 9349/2002).

La ricorrente ha, dunque, correttamente identificato l'elemento soggettivo nella *scientia damni* del fideiussore e ne ha offerto la prova mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, a nulla valendo gli argomenti contrari formulati da controparte.

In particolare, l'asserita trattativa condotta da Luca Bianchi, quale legale rappresentante di Beta, con Gamma non vale a escludere che lo stesso, anche in previsione del possibile fallimento di tale trattativa, abbia scientemente costituito il fondo patrimoniale per mettere al riparo il suo

unico bene immobile. Ribadisce, infine, che le istanze istruttorie dedotte *ex adverso* sono inammissibili, in quanto irrilevanti ai fini della decisione.

L'avv. Fiori contesta tutto quanto rilevato da controparte in questa sede e si riporta al contenuto della comparsa di risposta depositata; insiste, inoltre, per l'accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate.

Il Giudice

visto l'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. pronuncia a fine udienza la sentenza che segue, facente parte integrante del verbale di udienza.

Il Giudice

dott.ssa Valeria Mazzoletti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- SEZIONE SEDICESIMA CIVILE -
Giudice dott.ssa Valeria Mazzoletti

Nella causa promossa da

BANCA ALFA S.P.A., con l'avv. Caterina Azzurri

– attrice-ricorrente –

contro

il signor **LUCA BIANCHI** e la signora **MARISA VERDI**, con l'avv. Valentina Fiori

– convenuti-resistenti –

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Mazzoletti, ha pronunciato *ex art. 281-sexies* cod. proc. civ. la seguente

SENTENZA EX ART. 281-SEXIES COD. PROC. CIV.

Rilevato preliminarmente che entrambe le parti hanno esaurientemente trattato le questioni controverse sia nei loro scritti sia nel corso dell'udienza di discussione e che, pertanto, non vi è necessità di ulteriori repliche, si osserva quanto segue:

1) l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dai convenuti non è fondata.

Come rilevato da parte attrice in corso d'udienza, la giurisprudenza concorda, infatti, nell'affermare che, in caso di domanda revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., la competenza per territorio deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 cod. proc. civ.

Per determinare il foro competente a conoscere la controversia, si deve avere riguardo all'obbligazione di cui si intende tutelare l'adempimento per il tramite della domanda revocatoria. Nel caso di specie, tale obbligazione è quella di pagamento nascente dalla

fideiussione prestata dal sig. Bianchi a favore di Alfa, e dunque il Foro di Milano, in quanto *forum destinatae solutionis*, è stato correttamente adito dalla ricorrente.

- 2) In secondo luogo, il Giudice ritiene che la presente controversia possa essere definita sulla scorta dell'esame della documentazione offerta in comunicazione, non necessitando di alcuna attività istruttoria, il che giustifica la sua trattazione nelle forme del rito semplificato di cognizione (artt. 281-*decies* e ss. cod. proc. civ.). Le istanze istruttorie formulate dai convenuti mirano a dimostrare fatti che, come eccepito da parte attrice, non sono rilevanti ai fini della presente controversia e, per tale motivo, non possono essere accolte.
- 3) Quanto al merito, la domanda appare fondata.
 - Sussiste l'elemento oggettivo in quanto non è revocabile in dubbio che, in seguito al conferimento dell'unico immobile posseduto nel fondo patrimoniale, il convenuto non ha reintegrato la propria garanzia patrimoniale generica *ex art. 2740 cod. civ.*, con conseguente pregiudizio per l'attrice.
 - Sussiste pure l'elemento soggettivo dell'azione; la ricostruzione fornita da parte attrice con riferimento al momento genetico dell'obbligazione fideiussoria è condivisibile, oltre che supportata da consolidata giurisprudenza di legittimità; la prova, in via presuntiva, della *scientia damni* è, di conseguenza, da ritenersi raggiunta.
- 4) Non vi è luogo a provvedimenti di carattere istruttorio (CTU e prova testimoniale), in quanto superflui.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste interamente a carico del sig. Luca Bianchi e della sig.ra Marisa Verdi, nella somma liquidata come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica e in accoglimento della domanda di Banca Alfa S.p.A., revoca e dichiara inefficace nei confronti della ricorrente Banca Alfa S.p.A. l'atto di costituzione di fondo patrimoniale in data 8 gennaio 2023, trascritto il successivo 11 gennaio 2023, avente ad oggetto l'appartamento di cinque vani e un box siti a Celle Ligure (SV), via del Mare n. 19 e censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Savona, fg. ---, mapp. ---, sub. --- e ---; ordina al competente Conservatore di eseguire le necessarie trascrizioni, nonché che venga effettuata l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

Condanna il sig. Luca Bianchi e la sig.ra Marisa Verdi, in via solidale fra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore di Banca Alfa S.p.A., che si liquidano in Euro 5.534,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza n. 823/2026 pubbl. il 28/05/2026

R.G. n. 374/2026

Repert. n. 910/2026 del 28/05/2026

Sentenza resa *ex art.* 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale del 28 maggio 2026.

Il Giudice

dott.ssa Valeria Mazzoletti